

**patronato**  
**INCA**

**RACCOLTA DEGLI ATTI  
COSTITUTIVI DELL'INCA**

## RACCOLTA DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELL'INCA

- a) Verbale della riunione della Segreteria della C.G.I.L. in data 11 febbraio 1945
- b) Autorizzazione specifica a svolgere attività assistenziale a favore degli emigrati rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri il 12 marzo 1946
- c) Autorizzazione del Ministero del Lavoro, agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro a valersi della collaborazione degli uffici INCA e ACLI per l'assistenza agli emigranti
- d) Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 29 luglio 1947, n. 804 (G. U. 29 agosto 1947, n. 197) sul riconoscimento giuridico degli Istituti di Patronato
- e) Autorizzazione provvisoria a svolgere attività per un triennio, concessa dall'allora Ministro del Lavoro Barbareschi in data 12 novembre 1947
- f) Decreto ministeriale 29 dicembre 1947 che autorizza la costituzione dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.)
- g) Statuto dell'INCA approvato con D.M. 29 dicembre 1947 (G. U. 8 gennaio 1948, n. 5) e testo del nuovo Statuto inviato per l'approvazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 4 febbraio 1975.

## P R E M E S S A

*Fu durante i lavori del 1° Congresso della risorta CGIL, che si tenne a Napoli nel gennaio 1945, che si avvertì l'esigenza di creare, nel clima della raggiunta unità sindacale, un organismo unitario capace di fornire a tutti i lavoratori una valida assistenza tecnico-amministrativa e medico-legale per il giusto e tempestivo conseguimento delle prestazioni previdenziali previste dalle leggi e per la difesa di questi diritti. Con il contratto di lavoro il Sindacato avrebbe concordato il trattamento salariale e normativo del lavoratore; si sarebbe altresì impegnato nella lotta per migliorare le leggi sociali esistenti, per realizzarne di nuove, più avanzate, e per difendere il tenore di vita del lavoratore e della sua famiglia; ma per realizzare in pieno la difesa degli interessi economici e morali dei lavoratori il Sindacato doveva attrezzarsi per una adeguata difesa anche del salario indiretto o differito.*

*Se alla molteplicità degli enti previdenziali, alla difformità delle norme, alla complessità degli adempimenti burocratici, si aggiungono anche le frequenti inadempienze padronali alle leggi sociali e la scarsa conoscenza che di queste hanno i lavoratori, appare evidente la situazione di carenza applicativa che allora esisteva — e in gran parte, purtroppo, ancora esiste — in questo campo.*

*Furono questi, essenzialmente, i motivi che ispirarono la CGIL a dar vita all'INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza), il cui atto di nascita reca le firme di Achille Grandi, Aladino Bibolotti, Oreste Lizzadri e Raffaele Pastore, e reca la data dell'11 febbraio 1945.*

*Nella sua trentennale attività l'Istituto si è profondamente modificato rispetto ai suoi tratti originari. Da ente tecnico-burocratico strutturato in modo elementare, esso si è andato via via sviluppando in un forte e articolato istituto di patronato sindacale, strettamente integrato con l'organizzazione sindacale, a partire dai luoghi di lavoro. L'INCA è venuto assu-*

*mendo così, una più moderna e adeguata fisionomia rispetto al processo di unità sindacale ed alle modificazioni economiche sociali in atto nella società civile. La fisionomia di un patronato, cioè, che opera in stretta connessione con il Sindacato e in piena armonia con gli obiettivi rivendicativi e di riforma per i quali il Sindacato si batte, e al tempo stesso capace — nell'autonoma analisi delle proprie esperienze — di recare un originale contributo al processo di avanzamento di tutto il movimento dei lavoratori.*

*Tuttavia, mentre l'INCA ha subito una così profonda trasformazione, lo Statuto è ancora quello del 1947, che, con i suoi 24 articoli, ricalca le linee della legge istitutiva dei patronati, con la sola preoccupazione di dare forma ad un ente di diritto pubblico particolare, praticamente slegato dall'organizzazione promotrice, la CGIL. Ma dal 1947 ad oggi non solo si registra un imponente processo evolutivo della legislazione sociale, ma anche la stessa natura dell'impegno del patronato e del sindacato — come già si è detto — ha subito profonde trasformazioni e si è meglio precisata nei compiti e nei traguardi. Basta scorrere del resto, anche rapidamente, alcune norme del vecchio statuto per evidenziarne l'anacronismo.*

*Ma non si tratta solo di formulazioni invecchiate o di compiti estintisi col tempo. Basti pensare che nel vecchio statuto non si riesce a trovare alcun accenno alla sicurezza sociale, nessun richiamo alle azioni di lotta contro le evasioni contributive e la stessa attività per la difesa della salute e l'integrità fisica dei lavoratori è trattata appena di scorcio e indirettamente.*

*Un altro aspetto di non secondaria importanza è poi quello relativo alle nuove, più agili, meglio decentrate e più democratiche strutture interne che il Patronato della CGIL si è dato in questi ultimi anni.*

*Di qui la necessità di adeguare lo statuto dell'INCA alle nuove realtà di impegno e di struttura, ai nuovi più avanzati compiti che l'Istituto si è assegnato, al ruolo particolare di patronato sindacale che intende svolgere.*

*Per una più agevole lettura pubblichiamo il testo del vecchio statuto — tuttora vigente — e il nuovo testo elaborato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto e inviato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'approvazione in data 4 febbraio 1975.*

# CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio

ROMA, il 11 febbraio

1945

VIA BORGOMAGGIORE, 19  
Telefono 480 151 e 154

AL. N.

0804770

## VERBALE

L'anno 1945, il giorno 11 del mese di febbraio nella sede della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, si è riunita la Segreteria della Confederazione stessa, nelle persone dell'On.le Achille Grandi, Oreste Lizzadri, Aladino Bibolotti. È presente il Segretario della Federazione dei Lavoratori della Torino, Raffaele Pastore.

I convenuti rilevano la necessità di istituire presso la C.G.I.L. un Ente di assistenza ai lavoratori, per cui deliberano di dar vita, come effettivamente con la presente deliberazione costituiscono, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.).

Si delibera altresì di chiedere al Ministero dell'Industria, Lavoro e Commercio il riconoscimento giuridico dell'Istituto.

Del che viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Achille Grandi

Oreste Lizzadri

Aladino Bibolotti

Raffaele Pastore

ALLEGATE DICHIARAZIONI DELL'On. GRANDI

L'atto di nascita dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza fu firmato, nello spirito dell'unità sindacale, da Achille Grandi, Aladino Bibolotti, Oreste Lizzadri, Raffaele Pastore. Con la costituzione dell'INCA la Confederazione Generale Italiana del Lavoro volle assicurare l'assistenza sociale ai lavoratori italiani senza distinzione di fede politica e religiosa, anche se non organizzati sindacalmente

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**D. I. E.**

ROMA, 12 marzo 1946

**Sig. ALADINO BIBOLOTTI**

Segretario dell'Istituto Naz. Confederale di Assistenza  
presso la Confederazione Generale Italiana del Lavoro

**ROMA**

*Signor Segretario,*

*sono lieto di aderire alla richiesta formulata da codesto Segretariato con lettera del 9 febbraio u.s. n. 2529 per essere autorizzato a svolgere i compiti di assistenza agli emigranti che sono propri degli Istituti di Patronato di cui alla vigente legislazione sull'emigrazione.*

*Ho preso nota con compiacimento del programma che codesto Segretariato si propone di svolgere nell'assistenza degli emigrati, così in sede amministrativa come in sede giudiziaria, nella convinzione che la diligente esplicazione di questi compiti assistenziali soddisferà un bisogno vivamente sentito non soltanto dai singoli lavoratori, ma dalla intera Nazione.*

..... (omissis) .....

*Gradisca, Signor Segretario, i migliori auguri di buon lavoro.*

**Il Direttore Generale  
SECCO SUARDO**

**Circolare N. 3**

**MINISTERO  
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO  
DIVISIONE IV

---

Prot. n. 1387/VII/1  
Rif. n. 8455 del 30 aprile 1946

AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO  
e, per conoscenza:

ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE  
ITALIANA DEL LAVORO (I.N.C.A.)

PATRONATO A.C.L.I. PER I SERVIZI  
SOCIALI DEI LAVORATORI

Via Aracoeli n. 3

**Oggetto: Istituzioni di assistenza per gli emigranti.**

*A seguito dell'autorizzazione concessa dal Ministero degli Affari Esteri all'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.) e al Patronato A.C.L.I. a svolgere compiti di assistenza a favore degli emigranti, si autorizzano gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro a valersi della collaborazione degli organi periferici dei predetti Enti, per quanto concerne l'attività assistenziale nei confronti dei lavoratori emigranti.*

Per copia conforme

L'Ispettore Generale  
reggente la Direzione Generale del Lavoro  
SIMEONE

**Il Ministro  
BARBARESCHI**

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO  
STATO 29 luglio 1947, n. 804. (G. U. 29 agosto 1947, n. 197).**

*Riconoscimento giuridico degli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per il Tesoro e per la Grazia e Giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1 — L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste dalle leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare e transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 5.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.

Art. 2 — Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.

La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.

Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3 — Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:

- 1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;
- 2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente;
- 3) la sede legale e la competenza territoriale;
- 4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;
- 5) gli organi amministrativi;
- 6) l'obbligo dell'Istituto di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.

Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.

Art. 4 — Al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto

con il Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5 — I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali svolte nei singoli esercizi.

Art. 6 — Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.

In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissariato e la durata dell'incarico.

Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.

Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra persone aventi una particolare competenza in merito.

Art. 7 — Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

- 1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 2) rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;
- 3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- 4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

Art. 8 — Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono parificati alle amministrazioni dello Stato.

Art. 9 — Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; 108 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio, n. 200.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto legge 8 luglio 1937, n. 1735, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, e nel decreto ministeriale 27 gennaio 1938, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1947.

DE NICOLA

DE GASPERI - FANFANI

DEL VECCHIO - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 agosto 1947.

Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 80 - Frasca.

**MINISTERO DEL LAVORO**  
Direz. Gen. Prev. e Assistenza  
Div. Assistenza

ROMA, 12 novembre 1947

Prot. n. 1123

**Oggetto: Istituzione Ente Nazionale Confederale Assistenza.**

ALLA  
CONFEDERAZ. GEN. ITALIANA DEL LAVORO  
Via Boncompagni, 19 - **ROMA**

*Con nota 31 agosto c.a. n. 021 prot. codesta Confederazione ha richiesto di essere autorizzata a costituire un Ente Nazionale Confederale di assistenza, ai sensi dell'art. 12 del D.L.L. 23 agosto 1947, n. 1450.*

*Si autorizza in via di massima codesta Confederazione a costituire il proposto Ente, richiamandosi tuttavia l'attenzione sulla circostanza che, nella sua qualità di promotore, a termini di legge, codesta Confederazione deve intendersi impegnata a garantire il funzionamento dell'Istituto di assistenza almeno per un triennio.*

Il Ministro  
**BARBARESCHI**

# REPUBBLICA ITALIANA

## IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

Vista la domanda per l'approvazione della costituzione dell'Istituto Nazionale Confederale di Patronato per l'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;

Considerato che lo statuto risponde ai requisiti richiesti e sussistono altresì le condizioni stabilite dal predetto decreto legislativo per l'approvazione;

### DECRETA :

È approvata, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la costituzione dell'Istituto Nazionale Confederale di Patronato per l'Assistenza Sociale, retto dallo statuto allegato al presente decreto, composto di n. 24 articoli.

Roma, 29 dicembre 1947.

IL MINISTRO

f.to FANFANI

Per copia conforme all'originale:

IL DIRETTORE GENERALE

f.to SIMEONE

STATUTO DEL PATRONATO INCA

Testo attualmente in vigore approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

#### CAPO I

#### COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

##### Art. 1

È costituito l'Istituto Nazionale Confederale di patronato per l'assistenza sociale (I.N.C.A.). Esso è l'organo tecnico specifico mediante il quale la Confederazione Generale del Lavoro attua unitariamente le proprie finalità assistenziali.

L'Istituto ha sede in Roma ed esplica la sua attività in tutto il territorio dello Stato e presso le comunità degli italiani all'estero.

##### Art. 2

L'Istituto provvede ad assicurare a tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti all'organizzazione sindacale, ed ai loro aventi causa — compresi i dipendenti delle amministrazioni statali, parastatali degli enti locali e di diritto pubblico in genere — l'assistenza e la tutela per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché, al medesimo fine, il patrocinio in sede giudiziaria, conformemente alle norme del codice di procedura civile ed a quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

L'attività assistenziale dell'Istituto, in qualunque forma e sede, è svolta gratuitamente.

*Nuovo testo in corso di approvazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.*

#### CAPO I

#### COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

##### Art. 1

*È costituito l'Istituto Nazionale Confederale di patronato per l'assistenza sociale (I.N.C.A.). Esso è l'organo tecnico specifico mediante il quale la Confederazione Generale del Lavoro attua unitariamente le proprie finalità assistenziali.*

*L'Istituto ha sede in Roma ed esplica la sua attività in tutto il territorio dello Stato e presso le comunità degli italiani all'estero.*

##### Art. 2

*L'Istituto provvede ad assicurare a tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti all'organizzazione sindacale, ed ai loro aventi causa — compresi i dipendenti delle amministrazioni statali, parastatali degli enti locali e di diritto pubblico in genere — l'assistenza e la tutela per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché, al medesimo fine, il patrocinio in sede giudiziaria, conformemente alle norme del codice di procedura civile ed a quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.*

*L'attività assistenziale dell'Istituto, in qualunque forma e sede, è svolta gratuitamente.*

*L'Istituto svolge i propri compiti anche sui luoghi di lavoro, in accordo con i Sindacati, in conformità dell'art. 12 dello Statuto dei diritti dei lavoratori.*

Art. 3

In particolare l'Istituto ha il compito:

- 1) di assistere i lavoratori ed i loro aventi causa per la realizzazione dei diritti inerenti:
  - a) all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nell'agricoltura e nelle altre branche di attività economica nonché alla responsabilità civile per i sinistri avvenuti in occasione di lavoro;
  - b) all'assicurazione ed al trattamento in genere di malattia;
  - c) all'assicurazione, obbligatoria e facoltativa, per l'invalidità e vecchiaia, morte, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità; ivi compreso il ricovero in luogo di cura e di riposo, in colonie, preventori, consultori, ecc.;
  - d) all'assicurazione libera contro gli infortuni e la morte;
  - e) al trattamento per assegni familiari ed altre forme di integrazione della retribuzione;
- 2) di assistere i lavoratori nell'applicazione delle norme legislative per la lotta contro la malaria;
- 3) di assistere gli invalidi e i mutilati del lavoro e gli aventi diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato e di altri Enti pubblici;
- 4) di assistere i lavoratori nell'applicazione di ogni altra disposizione previdenziale o protettiva del lavoro;
- 5) di assistere i lavoratori nelle pratiche di emigrazione ed in quelle relative ai diritti assicurativi e previdenziali acquisiti durante la loro permanenza all'estero;
- 6) di collaborare nella divulgazione tra i lavoratori delle diverse forme di prevenzione contro i rischi del lavoro e di previdenza sociale;
- 7) di provvedere alle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori in applicazione delle norme legislative sull'igiene e sull'avviamento al lavoro;
- 8) di raccogliere dati ed attuare studi in tema di applicazione e perfezionamento di tutte le leggi sociali;
- 9) di attuare tutte le forme di assistenza sociale che la Confederazione Generale

Art. 3

*In particolare l'Istituto ha il compito:*

- 1) *di assistere i lavoratori ed i loro aventi causa per la realizzazione dei diritti inerenti:*
  - a) *all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nell'agricoltura e nelle altre branche di attività economica nonché alla responsabilità civile per i sinistri avvenuti in occasione di lavoro;*
  - b) *all'assicurazione ed al trattamento in genere di malattia;*
  - c) *all'assicurazione obbligatoria e facoltativa per l'invalidità e vecchiaia, morte, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità; ivi compreso il ricovero in luogo di cura e di riposo, in colonie, preventori, consultori, ecc.;*
  - d) *all'assicurazione libera contro gli infortuni e la morte;*
  - c) *all'assicurazione obbligatoria e facoltativa per l'invalidità e vecchiaia, morte, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità; ivi compreso il ricovero in luogo di cura e di riposo, in colonie, preventori, consultori, ecc.;*
- 2) *di assistere i lavoratori nell'applicazione delle norme legislative per la lotta contro la malaria;*
- 3) *di assistere gli invalidi e i mutilati del lavoro e gli aventi diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato e di altri Enti pubblici;*
- 4) *di assistere i lavoratori nell'applicazione di ogni altra disposizione previdenziale e protettiva del lavoro;*
- 5) *di assistere i lavoratori nelle pratiche di emigrazione ed in quelle relative ai diritti assicurativi e previdenziali acquisiti durante la loro permanenza all'estero;*
- 6) *di collaborare nella divulgazione tra i lavoratori delle diverse forme di prevenzione contro i rischi del lavoro e di previdenza sociale;*
- 7) *di provvedere alle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori in applicazione delle norme legislative sull'igiene e sull'avviamento al lavoro;*
- 8) *di raccogliere dati ed attuare studi in tema di applicazione e perfezionamento di tutte le leggi sociali;*
- 9) *di attuare tutte le forme di assistenza sociale che la Confederazione Gene-*

Italiana del Lavoro decidesse di promuovere a favore dei lavoratori e dei loro familiari.

## CAPO II

### ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

#### Art. 4

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) il Comitato Esecutivo;
- 3) il Presidente.

#### Art. 5

Il Consiglio Direttivo è composto di 24 membri effettivi e di 3 membri supplenti nominati dal Consiglio Direttivo della Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere sostituiti durante tale periodo e confermati alla scadenza.

#### Art. 6

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti lo ritenga necessario.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da discutere, diramato ai singoli consiglieri almeno sette giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggio-

rale Italiana del Lavoro decidesse di promuovere a favore dei lavoratori e dei loro familiari.

## CAPO II

### ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

#### Art. 4

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) il Comitato Esecutivo;
- 3) il Consiglio di Presidenza;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Sindaci.

#### Art. 5

Il Consiglio Direttivo è composto da 45 a 55 membri nominati nella prima riunione del Consiglio Generale eletto dal Congresso Confederale della CGIL.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti in parte tra dirigenti sindacali impegnati nell'attività I.N.C.A. e in parte fra dirigenti sindacali impegnati nell'attività della CGIL, delle Federazioni di categoria e delle Camere del Lavoro ad ogni livello.

I componenti durano in carica per il periodo compreso tra un Congresso e l'altro della CGIL; in caso di assenze prolungate e ingiustificate possono, durante tale periodo, essere dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o di dimissioni la nomina dei nuovi componenti avviene mediante designazione da parte del Comitato Direttivo della CGIL.

#### Art. 6

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza o il Comitato Esecutivo e un terzo dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da discutere, comunicato ai singoli consiglieri almeno 10 giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione va comunicata almeno tre giorni prima.

Le sedute sono valide quando è pre-

ranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttore Generale dell'Istituto interviene alle sedute con voto consultivo. È in facoltà del Presidente di fare altresì intervenire con voto consultivo, i Dirigenti dei Servizi tecnici dell'Istituto per la trattazione di particolari problemi.

Alle sedute del Consiglio assistono i Sindaci che debbono essere invitati.

Di ciascuna seduta sarà compilato verbale da firmarsi dal Presidente o da chi ne fa le veci.

#### Art. 7

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, in armonia con quelle della Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto e gli storni delle partite dei capitoli di competenza;

c) nominare nel suo seno il Comitato Esecutivo dell'Istituto;

d) dare il parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Comitato Esecutivo;

e) deliberare sulle proposte motivate di modifica del presente statuto;

f) fissare eventuali medaglie di presenza e compensi al Presidente, ai Consiglieri ed ai Sindaci;

g) deliberare sull'ordinamento degli uffici, sul regolamento organico del personale e sulle tabelle degli stipendi, assegni e compensi ai funzionari ed ai collaboratori;

h) deliberare sui reclami del personale avverso ai provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo.

#### Art. 8

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 7.

Il Direttore Generale dell'Istituto interviene alle sedute con voto consultivo.

#### Art. 9

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinaria-

sente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute del Consiglio assistono i Sindaci.

All'inizio di ciascuna seduta il Presidente o chi ne fa le veci chiama a fungere da Segretario uno dei componenti del Consiglio, con il compito di redigere il verbale della riunione. Questo viene sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

#### Art. 7

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, in armonia con quelle della Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto e gli storni delle partite dei capitoli di competenza;

c) nominare nel suo seno il Comitato Esecutivo dell'Istituto;

d) dare il parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Comitato Esecutivo;

e) deliberare sulle proposte motivate di modifica del presente statuto;

f) fissare eventuali medaglie di presenza e compensi al Presidente, ai Consiglieri ed ai Sindaci;

g) deliberare sull'ordinamento dei Servizi ed Uffici dell'Istituto e sul regolamento organico del personale;

h) deliberare sui reclami del personale avverso ai provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo.

#### Art. 8

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai membri del Consiglio di Presidenza e da 15 componenti nominati dal Consiglio Direttivo dell'Istituto ai sensi del precedente art. 7.

#### Art. 9

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinaria-

mente una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio Direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato possono assistere i Sindaci che debbono essere invitati.

#### Art. 10

Spetta al Comitato Esecutivo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) provvedere, su proposta del Presidente, sentito il Direttore, all'assunzione ed al licenziamento del personale, alla nomina dei medici e dei legali ed all'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo il regolamento organico;

c) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;

d) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, anche su quelli riservati al Consiglio stesso, salvo ratifica.

#### Art. 11

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

mente una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio Direttivo salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato possono assistere i Sindaci che debbono essere invitati.

#### Art. 10

Spetta al Comitato Esecutivo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) provvedere, su proposta del Presidente, su relazione del Segretario Generale, all'assunzione ed al licenziamento del personale, alla nomina dei medici e dei legali ed all'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo il regolamento organico;

c) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;

d) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, anche su quelli riservati al Consiglio stesso, salvo ratifica;

e) applicare il Regolamento Organico anche per quanto riguarda il trattamento economico del personale e dei consulenti.

#### Art. 11

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e dal Segretario Generale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Generale della CGIL nomina il Presidente e i due Vice-Presidenti, scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo attribuisce le funzioni di Segretario Generale, per la durata del suo mandato, a persona da scegliersi tra quelli di cui all'art. 5, com-

*ma 2°. Esso ha facoltà di revocare tale attribuzione anche prima della fine dell'incarico.*

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale, giudiziale e stragiudiziale, dell'Istituto.

Egli presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha la facoltà di esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione.

Per il caso di assenza o di impedimento, il Presidente delega la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Comitato Esecutivo.

Art. 12

*Il Presidente ha la rappresentanza legale, giudiziale e stragiudiziale dell'Istituto.*

*Egli presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Presidenza.*

*In caso di urgenza il Presidente esercita i poteri del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Presidenza, salvo ratifica da parte degli stessi nella loro prima riunione.*

*In caso di assenza o di impedimento la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti il suo ufficio possono essere demandate ad uno dei due Vice-Presidenti.*

Art. 13

Spetta al Presidente:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;

b) convocare il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo formulandone l'ordine del giorno;

c) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e provvedere al riparto tra i diversi uffici del relativo stanziamento in bilancio;

d) invigilare sull'attuazione delle norme organiche degli uffici e del personale e dei servizi amministrativi;

e) ordinare, su proposta del Direttore Generale od anche di propria iniziativa, ispezioni ed indagini;

f) designare i rappresentanti dell'Istituto in tutte le istituzioni, organi, commissioni e congressi.

Art. 13

*Spetta al Presidente:*

*a) curare l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;*

*b) convocare il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo formulandone l'ordine del giorno;*

*c) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e provvedere al riparto tra i diversi uffici del relativo stanziamento in bilancio;*

*d) invigilare sull'attuazione delle norme organiche degli uffici e del personale e dei servizi amministrativi;*

*e) ordinare su proposta del Segretario Generale od anche di propria iniziativa ispezioni ed indagini;*

*f) designare i rappresentanti dell'Istituto in tutte le istituzioni, organi, commissioni e congressi.*

Art. 14

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Confederazione Generale del Lavoro.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14

*Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato Esecutivo della Confederazione Generale Italiana del Lavoro.*

*I componenti del Collegio Sindacale durano in carica lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio Direttivo.*

Le attribuzioni ed i poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 15

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente.

Art. 16

L'attività assistenziale dell'Istituto è svolta dalla Sede Centrale, da Ispettori di zona e da Uffici Provinciali, il cui ordinamento sarà stabilito in conformità dell'art. 23.

Art. 17

Presso ciascun Ufficio Provinciale è costituito un Comitato composto da tre a sette membri nominati alla Commissione Esecutiva della Camera Confederale del Lavoro tra i Segretari delle Federazioni e dei Sindacati Provinciali di categoria e presieduto da un Segretario della Camera del Lavoro.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese.

Spetta al Comitato seguire l'andamento dell'Ufficio Provinciale e suggerire alla Sede Centrale i mezzi atti a rendere i servizi dell'Ufficio stesso sempre aderenti alle necessità dei lavoratori.

Di ciascuna seduta sarà compilato apposito verbale da firmarsi dai membri presenti.

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Istituto assiste alle sedute del Comitato, di cui è Segretario, e dovrà riferire ad esso circa l'attività dell'Ufficio.

Art. 18

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è incompatibile con qualunque altro rapporto d'impiego presso terzi.

I medici e i legali con incarichi professionali presso l'Istituto non possono ricevere incarichi da Istituti assicuratori

Le attribuzioni ed i poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 15

*Il Consiglio di Presidenza è l'organo di direzione operativo dell'Istituto e coordina e dirige tutti i servizi dell'Istituto stesso.*

*Il Consiglio di Presidenza determina le attribuzioni del Segretario Generale. Questi relaziona al Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 b) sui provvedimenti in materia di personale.*

Art. 16

*L'attività assistenziale dell'Istituto è svolta dalla Sede Centrale che si avvale, nelle provincie, dell'organizzazione delle Camere Confederali del Lavoro e dei suoi uffici provinciali e di zona.*

Art. 17

*Presso ciascuna Camera Confederale del Lavoro è costituito un Comitato Provinciale I.N.C.A., composto da 7 a 21 membri.*

*Il Comitato Direttivo della Camera Confederale del Lavoro nomina il Presidente e i membri del Comitato Provinciale I.N.C.A. scelti tra i rappresentanti dei principali Sindacati della provincia e tra persone esperte nel campo previdenziale ed assistenziale e del lavoro di Patronato e approva il bilancio dell'Ufficio Provinciale I.N.C.A.*

*Spetta al Comitato Provinciale I.N.C.A. seguire l'andamento degli Uffici della Camera del Lavoro che svolgono l'attività assistenziale e suggerire alla Sede Centrale i mezzi atti a rendere i servizi dell'Ufficio stesso sempre più aderenti alle necessità dei lavoratori.*

*Il dirigente dell'Ufficio Provinciale della Camera Confederale del Lavoro addetto a tale attività è membro di diritto del Comitato al quale riferisce circa l'attività svolta dall'Ufficio stesso.*

Art. 18

*Il rapporto d'impiego con l'Istituto è incompatibile con qualunque altro rapporto d'impiego presso terzi.*

*I medici e i legali con incarichi professionali presso l'Istituto non possono ricevere incarichi da Istituti assicuratori*

e da altri enti similari, né assistere datori di lavoro nei casi di inadempienza agli obblighi della assicurazione.

*e da altri enti similari, né assistere datori di lavoro nei casi di inadempienza agli obblighi della assicurazione.*

CAPO III  
BILANCIO  
ED ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 19

L'Istituto trae i mezzi per il funzionamento:

a) dal contributo previsto dall'articolo 4 del D.L.P. 29 luglio 1947, n. 804;

b) da un contributo della Confederazione Generale del Lavoro, delle Camere Confederali del Lavoro e delle Federazioni o Sindacati di categoria;

c) da un eventuale contributo degli enti interessati alla tutela ed all'incolumità dei lavoratori;

d) da eventuali altri contributi, lasciti e donazioni di persone od istituti anche esteri.

Gli eventuali avanzi di esercizio saranno devoluti alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva destinato a garantire la continuità di funzionamento dell'Istituto ed a migliorarne l'efficienza.

I modi d'impiego del fondo di riserva e gli eventuali prelevamenti dal medesimo sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

L'esercizio dell'Istituto si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Entro il 31 marzo sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I conti delle spese di ciascun ufficio provinciale potranno figurare come allegati del bilancio dell'Istituto.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI VARIE  
E TRANSITORIE

Art. 21

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero del Lavoro

CAPO III  
BILANCIO  
ED ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 19

*L'Istituto trae i mezzi per il funzionamento:*

*a) dal contributo previsto dall'articolo 4 del D.L.P. 29 luglio 1947, n. 804;*

*b) da un contributo della Confederazione Generale del Lavoro, delle Camere Confederali del Lavoro e delle Federazioni o Sindacati di categoria;*

*c) da un eventuale contributo degli enti interessati alla tutela ed all'incolumità dei lavoratori;*

*d) da eventuali altri contributi, lasciti e donazioni di persone od istituti anche esteri.*

*Gli eventuali avanzi di esercizio saranno devoluti alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva destinato a garantire la continuità di funzionamento dell'Istituto ed a migliorarne l'efficienza.*

*I modi d'impiego del fondo di riserva e gli eventuali prelevamenti dal medesimo sono deliberati dal Consiglio Direttivo.*

Art. 20

*L'esercizio dell'Istituto si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.*

*Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.*

*Entro il 31 marzo sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.*

*I conti delle spese di ciascun ufficio provinciale potranno figurare come allegati del bilancio dell'Istituto.*

CAPO IV  
DISPOSIZIONI VARIE  
E TRANSITORIE

Art. 21

*L'Istituto è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero del Lavoro*

e della Previdenza Sociale, a norma di legge.

Art. 22

Il presente statuto e le eventuali successive modificazioni debbono riportare l'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 23

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente statuto dovranno essere deliberate ed attuate le norme per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici e per la disciplina dei relativi servizi, il regolamento organico del personale e le tabelle degli stipendi, assegni e compensi, nonché l'ordinamento interno.

Il personale in servizio al momento dell'approvazione del presente statuto è confermato nell'impiego e conserva di diritto la qualifica pertinente alle mansioni di fatto esercitate.

Art. 24

In caso di cessazione e di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio netto eventualmente risultante, sarà devoluto alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro con l'obbligo di destinarlo a scopi di assistenza sociale dei lavoratori.

e della Previdenza Sociale, a norma di legge.

Art. 22

*Il presente statuto e le eventuali successive modificazioni debbono riportare l'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.*

Art. 23

*Le norme per il funzionamento e la disciplina degli Uffici centrali sono stabilite dal regolamento organico del personale e dalle successive deliberazioni degli organi collegiali che fissano le tabelle degli stipendi, assegni e compensi, nonché l'ordinamento interno.*

*Il personale in servizio al momento dell'approvazione del presente statuto è confermato nell'impiego e conserva di diritto la qualifica pertinente alle mansioni di fatto esercitate.*

Art. 24

*In caso di cessazione e di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio netto eventualmente risultante, sarà devoluto alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro con l'obbligo di destinarlo a scopi di assistenza sociale dei lavoratori.*